

CANCELLAZIONE DITTA **INAIL**

Compilare **tutti i campi** del presente modulo – Il modulo è **compilabile a video**

CODICE FISCALE DITTA: _____

CODICE DITTA: _____

CODICE PIN: _____

(Il codice PIN è obbligatorio ed occorre per poter mettere in delega la ditta al professionista Barbieri Gianpietro)

Data cessazione: _____

Numero PAT: _____

Causale cessazione:

- Fine attività
- Liquidazione
- Trasferimento ad altro soggetto
- Fallimento
- Eredità giacente
- Liquidazione coatta
- Amministrativa
- Irreperibilità

Sede corrispondenza:

Presso: _____

Comune _____ Provincia _____ CAP _____

Indirizzo _____

Posta Elettronica Certificata _____

Telefono _____ E-mail _____

Codice Fiscale Ditta: _____

Codice Ditta: _____

DENUNCIA DI CESSAZIONE DITTA - AUTOCERTIFICAZIONE

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche

Il sottoscritto

Codice Fiscale: BRBGPT64H15L833FCognome: **BARBIERI**Nome: **GIANPIETRO****Indirizzo**VIA: **BORDIGHERA**N.: **7**C.A.P: **20142**Comune: **MILANO**Prov.: **MI**Nazione: **I**

Mail: Informazioni aggiuntive:

Mail Pec: Telefono:

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

di agire in qualità di **'PROFESSIONISTA ABILITATO'** ai sensi della legge n. 12/1979 e di avere il mandato a provvedere, per conto ed in nome della Ditta, allo svolgimento degli adempimenti INAIL, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e si impegna ad esibirlo su richiesta dell'Istituto. Dichiaro di avere ricevuto il consenso espresso dell'interessato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 3/6/2003 e successive modifiche) .

Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive modifiche "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro"

Articolo 1

Esercizio della professione di consulente del lavoro

1. Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40 nonchè da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

Omissis

3. Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.

4. Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonchè le altre piccole imprese anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

Omissis